

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **157/1984** (ECLI:IT:COST:1984:157)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **05/06/1984**

Deposito del **07/06/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14266 14267**

Atti decisi:

N. 157

ORDINANZA 5 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia

23 giugno 1976, n. 16 (Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni Antonio contro Regione Puglia ed altro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Puglia, con ordinanza 23 febbraio 1977, ha sollevato in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"), nella parte in cui prevede la delegabilità ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province, delle comunità montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, delle funzioni amministrative in materia di accesso ed occupazione di urgenza di immobili da espropriare, nonché in relazione all'art. 121 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa legge, in quanto prevede la delegabilità all'assessore regionale ai lavori pubblici delle funzioni da essa attribuite al Presidente della giunta regionale;

considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 è analoga ad altre già decise da questa Corte nel senso della non fondatezza con sentenza n. 319 del 1983 e della manifesta infondatezza con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 in relazione a leggi di altre regioni recanti normativa analoga;

considerato che in ordine alle predette questioni non sono stati adottati motivi i quali possano indurre ad una diversa decisione;

considerato, altresì, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 che con sentenza n. 48 del 1983 questa Corte ha affermato che la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e l'attribuzione ad essi della competenza ad emanare atti amministrativi con efficacia esterna non ledono di per sé l'art. 121 Cost., così fissando un principio che rende manifestamente infondata anche la questione relativa alla delegabilità agli assessori regionali di funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"), sollevate, con ordinanza 23 febbraio 1977, dal TAR per la Puglia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.